# SOMMARIO

#### CAPITOLO PRIMO

# CAPACITA' GIURIDICA, SOGGETTIVITA' E PERSONALITA'

1. Capacità giuridica e capacità d'agire nell'elaborazione dottrinale: discordanza ed insoddisfazione dei risultati conseguiti. Collegamento di tali nozioni con la soggettività e con la personalità. Esigenza di procedere con metodo storico-relativo e di ricorrere all'esperienza di altri ordinamenti. Decisivo rilievo, per l'indagine, di talune norme costituzionali.

ii-:s

p.

13

2. Cenni ai precedenti storici della nozione di capacità giuridica: in particolare, assenza, nel diritto romano, di una definizione astratta e generale. Rapporto tra persona e status nel periodo medioevale. Successiva individuazione di un nuovo stato, comprensivo di alcune caratteristiche fisiche e psichiche influenti sulla posizione giuridica dell'uomo. Superamento, nella dottrina giusnaturalistica, della molteplicità degli status. Parallelismo fra la posizione del soggetto nel mondo naturalistico e nell'ordinamento giuridico: critica. Stretto collegamento della capacità giuridica con lo status. Visione dello status, anche in talune codificazioni, come limitazione dell'essere e dell'attività giuridica della persona umana.

18

3. Affrancamento dell'uomo dalla subordinazione agli status. Tentativo di superare il dualismo tra persona e soggetto. La signoria della volontà come fondamento di tale trasformazione. Pericoli di discriminazione derivanti da questa prospettiva. Mancato approfondimento della nozione di capacità giuridica e sterili tentativi rivolti a determinare i rapporti tra questa ed i concetti di persona e di personalità. L'errore di metodo consistente nell'occuparsi di tali problemi soltanto in termini generali ed astratti.

26

4. Incertezze terminologiche e divergenze interpretative sul termine « capacità ». Riconoscimento della capacità giuridica

a tutti gli uomini come dato costante delle moderne legislazioni: art. 1 cod. civ. it. e § 1 BGB. Rilievi critici sulla capacità giuridica c.d. generale. Collegamento del concetto di eguaglianza a tale nozione. Capacità giuridica speciale e capacità d'agire come restrizioni alle manifestazioni concrete della persona. Eguaglianza sostanziale e personalità umana. Primi tentativi di spostare l'attenzione sulla capacità d'agire.

34

5. Sull'ammissibilità della coincidenza tra capacità giuridica e soggettività. Iter logico della teoria « organica » che afferma l'identificazione fra le due nozioni. Soggetto giuridico come fattispecie: substrato di fatto e qualificazione formale. Critica dei criteri metodologici seguíti e dei risultati raggiunti. In particolare, mancato esame dell'interesse della singola persona e delle peculiarità attinenti alla situazione concreta. Superamento di tale visione: il tentativo di delineare una capacità giuridica relativa.

45

6. Teorie « atomistiche » della capacità giuridica-soggettività. Dottrina normativistica pura e frantumazione del soggetto in una pluralità di contegni isolati. Persona come schema normativo. Critiche provenienti da due differenti matrici scientifiche: rifiuto di collegare il contegno concretamente tenuto all'uomo da cui promana, postulando l'unità di quest'ultimo; obiezione che l'unificazione di un complesso di norme presuppone l'identità immutabile dell'uomo, col duplice pericolo di ricadere sul terreno empirico e naturalistico e di riproporre il dualismo tra realtà fisica e mondo normativo.

59

7. Soggetto del diritto come situazione giuridica. Unilateralità dell'indirizzo in esame. Importanza del profilo degl'interessi nella tematica della persona umana. Equiparazione della capacità giuridica alla situazione giuridica soggettiva: critica. Insoddisfazione per le correnti definizioni di situazione giuridica soggettiva. Situazione giuridica come centro d'interessi piú o meno complesso. Rifiuto di esaminare tale nozione esclusivamente in termini di rilevanza giuridica oppure in termini di efficacia.

65

8. Soggetto e situazione giuridica soggettiva. Problema della titolarità. Non accoglimento dell'opinione che nega la configurabilità di tale concetto. Capacità giuridica e titolarità. Priorità o derivazione dell'una dall'altra: falso dilemma. Titolarità

come relazione tra un soggetto ed una situazione giuridica soggettiva. Soggetto come elemento essenziale della sola titolarità: eccezioni a tale definizione. Titolarità, appartenenza e spettanza nelle situazioni giuridiche patrimoniali ed in quelle personali: differenze. Cenni sulla titolarità occasionale e su quella istituzionale.

71

9. Ulteriori argomentazioni per respingere i risultati cui pervengono la teoria « organica » e le teorie « atomistiche ». Capacità giuridica come problema afferente anche alla personalità ed alla persona umana: novità della prospettiva. Rilevanza storica delle dispute sulla capacità giuridica. Attualmente, identificazione fra capacità giuridica generale e soggettività. Critica della tesi che delimita la portata dell'art. 1 cod. civ. Attraverso tale norma, recupero dell'individuo, nella sua unità fisio-psichica, all'ordinamento giuridico. Artt. 2 e 22 cost.: rapporti. In particolare, analisi dell'art. 22 cost. Inesattezza dell'orientamento che ricollega tale articolo esclusivamente all'art. 3, comma 1, cost. Il contenuto dell'art. 22 cit. come conferma dell'art. 2 cost.

79

10. Rapporti fra capacità giuridica e personalità. Identificazione della prima con la seconda: rifiuto. Personalità e cc.dd. diritti della personalità nella concezione dominante. « Parziale costituzionalizzazione » di alcuni diritti essenziali della persona e relativa tutela. Critiche del metodo adottato da tale dottrina. Unitarietà dell'ordinamento giuridico. Rifiuto della prospettiva prevalentemente codicistica ed affermazione della priorità della costituzione nella gerarchia delle fonti legislative. Rilevante conseguenza: necessità di adeguare la normativa ordinaria alle disposizioni costituzionali. Confutazione della visione atomistica dei diritti della personalità.

85

11. Riduzione della tematica della personalità e della soggettività al solo profilo economico: critica. Differenti posizioni sui rapporti fra capacità giuridica e personalità: indipendenza della prima rispetto alla seconda; capacità giuridica come misura della personalità. Rifiuto di tali concezioni. Necessità d'individuare un punto sicuro di differenziazione tra le due nozioni: rinvio.

99

12. Tentativo di sintetizzare in due orientamenti i numerosi indirizzi in tema di rapporti fra persona e soggetto. Limitata im-

portanza delle relative dispute. Tendenza della dottrina ad adoperare il termine « soggetto » con riferimento a concetti tecnici, formali ed il vocabolo « persona » per designare il profilo sostanziale del fenomeno.

105

13. La distinzione fra persona e personalità nell'esperienza giuridica tedesca. Diritto generale della personalità e § 823 BGB. Art. 1 I GG e tutela della Menschenwürde. Dignità umana come garanzia del singolo uomo nel suo momento statico. Operatività dell'art. 1 I GG sul piano costituzionale e nell'àmbito del diritto privato. Art. 2 I GG e libero svolgimento della persona. Aspetto dinamico della personalità. Significati ed àmbito di operatività dell'art. cit. Diritto generale della personalità e tutela unitaria della persona umana: divergenti applicazioni concrete. Difficoltà nel rinvenire validi criteri di distinzione fra persona e personalità.

108

14. Ulteriore tentativo: persona come personalità potenziale; personalità come sviluppo della persona. Individuazione del fondamento di tale teoria esclusivamente nella normativa di diritto civile. Perplessità sul metodo adoperato, inattendibilità dei risultati ed incompletezza dell'indagine.

123

15. Persona e personalità come « valori ». Precisazioni sul concetto di valore e definizione accolta. Cenni di comparazione fra l'ordinamento giuridico tedesco e quello italiano. Dignità umana e personalità come « valori ». Differenza tra le due nozioni: artt. 2 e 3 cost. ed artt. 1 I e 2 I GG. Proponibilità di tale distinzione soltanto da un punto di vista logico. Confluenza, invece, di quegli attributi nell'unitario valore della persona umana. Notazioni conclusive.

127

### CAPITOLO SECONDO

# CAPACITA' GIURIDICA E CAPACITA' D'AGIRE

16. Prime osservazioni sul contenuto della capacità d'agire. Pretesa « neutralità » di tale concetto. Capacità d'agire e situazioni giuridiche patrimoniali: la prospettiva tradizionale. Rilevanza pratica della capacità d'agire. Adozione d'identici

schemi nelle trattazioni dottrinali sulla capacità giuridica e d'agire. Variabilità strutturale e funzionale della capacità d'agire.

137

17. Parallelismo fra capacità giuridica e capacità d'agire: in particolare, profilo statico e profilo dinamico come caratteristiche, rispettivamente, dell'una e dell'altra. Nella dottrina dominante, esclusione dalla capacità d'agire di ogni atteggiamento recettivo del soggetto. Art. 1190 cod. civ. e ricezione del pagamento da parte del creditore. Proposta di estendere l'art. 1190 cod. civ. anche alle dichiarazioni recettizie: obiezioni ed ulteriori distinzioni. Difficoltà di delineare una nozione unitaria di capacità d'agire: esempi tratti dalla legislazione vigente.

143

18. Analisi delle norme esistenti e valutazione degl'interessi concreti come criteri per stabilire se nella singola ipotesi sia richiesta la capacità d'agire. Art. 2 cod. civ. e discussioni sulla configurabilità di una nozione generale di tale capacità. Capacità ed incapacità d'agire: funzione della maggiore età e dispute interpretative. Individuazione degli atti in cui deve ricorrere tale requisito soggettivo. Rifiuto dell'orientamento che dalla necessità o dall'irrilevanza della capacità d'agire in taluni atti fa discendere, rispettivamente, il riconoscimento o la negazione della negozialità degli stessi. Inesistenza di un principio generale in materia.

149

19. Collegamento dell'esistenza e delle variazioni degl'interessi con l'attribuzione e le limitazioni della capacità d'agire. Riconduzione della capacità d'agire alla zona normativa dell'effetto: obiezioni. Attività giuridicamente rilevante e capacità d'agire: critica. Situazioni favorevoli al soggetto ed esclusione del requisito della capacità d'agire. Effetti giuridici sfavorevoli e necessità di tale capacità. Abbandono della prospettiva economicistica nello studio della capacità d'agire. Importanza primaria delle situazioni giuridiche soggettive personali. Legame tra persona ed interesse. Soggetti del comportamento e soggetti titolari dell'interesse: distinzione. Inesistenza di una regola generale al riguardo: in talune ipotesi, necessaria coincidenza fra titolare dell'interesse e persona che lo attua.

155

20. Fondamento della capacità d'agire e prevalenza della prospettiva negoziale nell'esame del problema. Capacità di volere conel presupposto della capacità d'agire. Capacità di volere come criterio per fissare il momento cronologico dal quale la persona diventa capace d'agire. Critica delle soluzioni proposte. Maggiore età come presupposto di fatto della capacità d'agire. Diffusa tendenza ad indicare il fondamento della capacità legale d'agire nell'attitudine materiale alla cura dei propri interessi.

166

21. Assimilazione del fondamento della (in-)capacità naturale e della (in-)capacità legale d'agire ed accostamento del loro contenuto: critica. Netta distinzione fra tali nozioni sulla base di alcuni indici normativi. Ingiustificato rilievo concesso al solo profilo della volontà nell'incapacità naturale. Volontà e consapevolezza come elementi essenziali di tale concetto. Diversi livelli d'incidenza della (in-)capacità naturale: esemplificazione. Rapporti tra incapacità naturale ed incapacità legale d'agire.

171

22. Capacità d'intendere e di volere come presupposto ovvero come substrato di fatto della capacità legale d'agire: sterilità delle relative discussioni. Parallelismo e coordinamento delle normative attinenti alle due capacità. Riserve su tale impostazione. Il diverso, e ben piú importante, problema della rilevanza autonoma della capacità naturale. Estraneità al discorso della tematica afferente e al carattere di ordine pubblico delle norme sulla capacità e alla loro applicazione analogica. Capacità degli atti non negoziali e dell'illecito: art. 2046 cod. civ. Inesistenza di un principio generale in materia. Suddivisione degli atti negoziali in tre categorie e capacità ad essi relativa. Insoddisfazione per tale procedimento. Necessità di un esame casistico. Considerazioni conclusive.

177

23. Cause che limitano la capacità d'agire. Molteplicità delle partizioni nell'àmbito dell'incapacità ed equivocità della terminologia. Insufficienza della prospettiva che intende occuparsi soltanto dell'incapacità d'agire. Inopportunità di staccare tale tema da quello attinente all'incapacità giuridica. Significato e limiti della nozione d'incapacità. Esclusione del concetto d'incapacità giuridica generale. Restrizioni incidenti sulla capacità giuridica: conseguenze.

191

24. Definizioni correnti dell'incapacità giuridica e dell'incapacità d'agire: critica. Contrapposizione fra capacità generale ed incapacità generale e, reciprocamente, fra capacità speciale ed incapacità speciale: rifiuto. Antitesi tra la dicotomia della

capacità ed incapacità generale e quella della capacità ed incapacità speciale: rilievi critici. Precedenza logica dell'incapacità giuridica rispetto all'incapacità d'agire. Tendenza tradizionale a costruire il rapporto tra capacità giuridica e capacità d'agire in termini di perfetta autonomia. Possibilità di una differente soluzione: rinvio.

199

25. Limitazioni della capacità giuridica e della capacità d'agire. Ininfluenza di alcuni fattori su tale capacità. Cause limitative e cause costitutive dell'incapacità. Duplicità di funzionamento e rilievo differenziato: critica. Esame delle vicende attinenti alla nascita, modificazione ed estinzione della capacità giuridica e della capacità d'agire. Riserve sul procedimento seguíto in tale analisi e proposta di un nuovo modo di collegare il tema delle vicende alla capacità.

204

26. Circostanze influenti sulla capacità giuridica e/o sulla capacità d'agire: cittadinanza, età, sesso, salute, onore. Esigenza di valutare non il « tipo » di circostanza, bensí il « modo » in cui essa opera sulla capacità. Esclusione del soggetto da un determinato campo di norme ed incapacità giuridica speciale. Preclusione al soggetto, in forma assoluta o relativa, di una zona di comportamenti ed incapacità d'agire generale o speciale. Esemplificazione di diritto positivo. In particolare, incapacità giuridica, incapacità relativa ed inabilità giuridica occasionale.

211

27. Posizione sociale della persona, esame in concreto degli atti e dei rapporti e legittimazione. Tentativo di distinguere la legittimazione dalla capacità e relativi criteri di differenziazione. Capacità d'agire, legittimazione ad agire e potere di disporre. Difficile individuazione di un'autonomia giuridica per la nozione di legittimazione ad agire. Legittimazione a ricevere come figura influente nel campo degli effetti giuridici. Rapporti fra quest'ultima e l'incapacità giuridica relativa e l'inabilità giuridica occasionale. Pericolo che la polemica si trasformi in una questione di parole e non di sostanza. Evenutale utilità del termine « legittimazione ».

222

28. C.d. conversione dell'incapacità d'agire in incapacità giuridica. Limiti ed equivoci di tale espressione. Rapporti fra il regime delle invalidità ed il tipo di capacità. Nullità ed incapacità giuridica; annullabilità ed incapacità d'agire. Inattendibilità di

tale correlazione sulla scorta di alcune disposizioni vigenti. Ulteriori agomentazioni contro questa visione: l'esperienza di altri ordinamenti giuridici e le soluzioni offerte dal diritto pubblico. Previsione dell'annullabilità e garanzia della libertà di autodecisione.

230

29. Rapporti fra capacità giuridica e capacità d'agire. Capacità come nozione indifferenziata. Legal capacity degli ordinamenti anglo-americani. Scissione della capacità in due momenti nell'esperienza tedesca ed in quella francese. Prevalente tendenza alla separazione fra capacità giuridica e capacità d'agire: virtualità e realtà come presupposti filosofici di tale distinzione. Stretta connession fra le due figure in talune recenti teorie. Attinenza delle categorie capacità giuridica-capacità d'agire alle situazioni giuridiche patrimoniali. Inoperatività di tale dicotomia nell'àmbito delle situazioni giuridiche personali. Suddivisione tra situazioni giuridiche soggettive patrimoniali e personali e sue conseguenze sulla correlazione fra capacità giuridica e capacità d'agire anche nel diritto pubblico.

238

### CAPITOLO TERZO

# CAPACITA' E MINORE ETA'

30. Posizione dell'età nel contesto dell'indagine. Età come attributo della persona consistente in un semplice fatto giuridico: critica. Età come mezzo per stabilire l'identità di una persona. Irrilevanza dell'età per il diritto, desunta dall'immutabilità della capacità giuridica. Confutazione di tale tesi. Connessione fra età e capacità d'agire e suddivisione delle persone in classi d'età. Età e principio d'eguaglianza. Età legale ed età reale: contrapposizione e definizioni. Inattendibilità di tale antitesi a livello scientifico. Parziale utilizzabilità della dicotomia come strumento di esposizione.

260

31. Il problema della c.d. età legale. Polemica sull'opportunità o necessità di fissare limiti d'età validi per tutti gl'individui. Trasformazioni dei criteri sui quali si basa la presunzione della maturità legale: dalle qualità fisiche dell'uomo alle caratteristiche di natura psichica. La nozione della « soziale Reife »

come superamento della concezione tradizionale. Rilievi critici su quest'ultima e sulle precedenti costruzioni. L'errore di considerare il tema dell'età soltanto sotto il profilo dei limiti. Inesistenza di una soluzione unitaria per le diverse ipotesi.

270

32. Nella normativa di diritto civile, il limite massimo d'età come fine e non come inizio di un'incapacità. Tendenze legislative nella suddivisione dell'età ai fini dell'acquisto della capacità: maggiore articolazione nell'esperienza romana, nel diritto tedesco ed in quello austriaco; meccanismo a due fasi nell'ordinamento francese e nel nostro. Critiche all'uno e all'altro sistema. Erroneità della proposta di stabilire un limite unico d'età per tutti i settori dell'ordinamento giuridico. Valutazione del tipo di attività considerata e fissazione della relativa età.

278

33. Età reale come strumento per individuare l'esatta posizione di un individuo nell'ipotesi concreta. Comparazione tra l'ordinamento giuridico francese e quello italiano in tema d'influenza dell'età reale sulla validità ovvero sull'efficacia dei contratti. Nozione di età apparente: rifiuto. Violenza ed età nei contratti. Conclusione: inesistenza dell'età reale come figura autonoma rispetto all'età legale.

287

34. Capacità ed incapacità in rapporto con l'età. Costante corrispondenza fra incapacità d'agire e minore età: il problema degli atti minuti della vita quotidiana. Discusso collegamento di tali atti con la capacità. Inutilità del ricorso ai « necessaries acts » inglesi e agli « actes conservatoires » francesi. Esigenza di determinare la condizione del minore nella sua globalità. Affermazione di un canone fondamentale consistente nel non attribuire al minorenne minor valore rispetto agli adulti.

292

35. Impedimento al minore di compiere talune attività nella sfera delle situazioni giuridiche personali e negazione della soggettività. Atti strettamente personali, diritti personalissimi e divieto della rappresentanza. Funzione del c.d. rappresentante legale. Costruzione degli « höchstpersönliche Rechte » nella dottrina svizzera. « Urteilsfähigkeit » ed art. 19, comma 2, cod. civ. svizzero. Contenuto della capacità di discernimento. Accertamento in concreto dell'esistenza di tale attitudine da parte del giudice. Importanza fondamentale della nozione richiamata.

300

36. Legami fra età e capacità nel diritto pubblico. Mancanza di una regola generale in materia ed affermazione che la capacità delle persone esiste senza limiti d'età: contraddittorietà di tali posizioni. Il limite dell'effettiva capacità naturale. Conformità alla costituzione dei precedenti limiti d'età previsti nella legislazione ordinaria. Dubbia costituzionalità della fissazione di limiti minimi per l'esercizio di alcuni diritti fondamentali. Teoria che concede preminenza alla capacità rispetto all'età. Confutazione di tale dottrina con particolare riferimento ai diritti di libertà. Esigenza di svolgere l'indagine sull'età in relazione ad ognuno di questi diritti.

307

37. Giudizio complessivo sulle tendenze emerse nel diritto pubblico. Correttezza della metodologia adoperata ed insoddisfazione per i risultati raggiunti. Perdurante orientamento a distinguere in taluni diritti fra titolarità ed esercizio. Quanto al diritto civile, maggiori resistenze nell'utilizzare il metodo casistico. Assenza della consapevolezza che la condizione del minore è unitaria. Improponibilità di una concezione secondo cui l'età si configura come elemento che divide gli uomini in due classi: maggiorenni e minorenni. Protezione del minore, dignità umana e sviluppo della personalità. Notazioni conclusive.

315

38. La posizione giuridica del minore d'età nell'analisi della dottrina tedesca. Grundrechtsfähigkeit e Grundrechtsmündigkeit: definizioni. Distinzione tra « haben » ed « ausüben » dei Grundrechte: critica. Grundrechte « funzionali » e « personali »: confutazione. Inutilità della dicotomia Grundrechtsfähigkeit-Grundrechtsmündigkeit. Conflitto tra genitori e figli minori. « Collisione di norme » e Grundrechtsmündigkeit. « Collisione dei valori » e clausole generali di diritto civile. Tesi dell'« armonizzazione » ed esclusione del contrasto fra genitori e figli. Rifiuto di tale impostazione. Improponibilità della tematica, nei termini descritti, per l'ordinamento giuridico italiano. Validità del metodo adoperato nell'esperienza tedesca.

318

39. Posizione del minore con specifico riferimento al rapporto tra genitori e figli. Potestà dei genitori e tutela della dignità e della personalità dei figli. Rapporti del minore con i terzi: c.d. aspetto esterno. Esercizio dei diritti di libertà. C.d. maggiore età scolastica: discussione e critica. Rapporti del minore con i genitori: c.d. aspetto interno. Potestà dei genitori come

limite all'esercizio dei diritti di libertà da parte dei figli: rifiuto. Tesi che sostiene l'inesistenza di un conflitto d'interessi fra genitori e figli. Confutazione sulla base di taluni indici normativi. Dottrina che ricava dalla capacità, stabilita nel diritto civile per alcune ipotesi, la capacità necessaria per l'esercizio dei diritti fondamentali. In particolare, i \$\$ 112 e 113 BGB. Critica di tale concezione. Impossibilità di distinguere tra un aspetto esterno ed uno interno nella posizione del minore.

332

40. Contrasto genitori-figli e rapporti tra individuo e comunità intermedie. Famiglia e tutela della dignità umana e della personalità. Contenuto del dovere-diritto dei genitori all'educazione dei figli. Riforma della c.d. prospettiva orizzontale e carenza di modifiche nella c.d. prospettiva verticale. Personalità del figlio come limite alla potestà dei genitori. Insufficienza di tale soluzione. Valutazione dell'interesse del figlio come garanzia della sua posizione. Esame degli artt. 330 e 333 cod. civ. Insoddisfacente l'applicazione tradizionale di queste norme. Necessità di un uso autonomo dell'art. 333 cit. Interesse del minore: tentativi di delinearne il contenuto. Il minore d'età come vero soggetto del diritto: riconoscimento della piena autonomia nell'operare le scelte esistenziali. Capacità di discernimento e ribaltamento della prospettiva tradizionale.

346

41. Educazione dei figli e volontà dei genitori. Contrasti fra marito e moglie e considerazioni in via incidentale dell'interesse del figlio. Violazioni della dignità umana del minore: esemplificazione. Ipotesi di attentati alla personalità del figlio. Artt. 2 e 13 cost. e conflitto tra genitori e figli. Inopportunità di limitare il discorso soltanto a tali disposizioni. Rapporti fra i diritti di libertà dei figli ed il dovere-diritto dei genitori.

363

42. Esistenza di un conflitto tra i diritti richiamati: proposte di soluzione. Gerarchia dei princípi costituzionali e preminenza del valore della persona umana. Prevalenza dell'autodeterminazione sull'eterodeterminazione. Scopo della funzione educativa e personalità del minore. Confutazione dell'opinione orientata a fissare limiti precisi d'età per la capacità in tema di situazioni personali. Tendenze contraddittorie nella recente legislazione. Criterio del discernimento. Determinazione di tale maturità nella singola ipotesi. Considerazioni finali.

370

43. Procedimento casistico nell'individuazione del discernimento del minore. Le ipotesi suggerite in via esemplificativa. A) Scelta e pratica di una religione. Conflitto tra genitori e figli e soluzioni legislative. C.d. maggiore età religiosa negli ordinamenti tedesco e svizzero. Assenza di disciplina normativa nei sistemi giuridici italiano e francese. Nel nostro ordinamento, tesi che nega l'esistenza di un contrasto fra il diritto di libertà religiosa del minore e la potestà dei genitori. La contraria opinione che de iure condendo invoca l'introduzione di un limite minimo d'età nella scía delle esperienze straniere richiamate. Esigenza di ricorrere al criterio del discernimento. Funzione dell'art. 333 cod. civ. B) C.d. diritto di visita ed elaborazione del tema nella giurisprudenza e nella dottrina francesi. « Diritto » degli avi e di altre persone a mantenere rapporti col minore. Critiche all'impostazione tradizionale della questione. Abbandono dell'espressione « diritto di visita ». Sviluppo della personalità del figlio e rapporti con i terzi. Determinazione della maturità di discernimento del figlio come criterio di soluzione del conflitto tra questi ed i genitori. C) Operazioni chirurgiche, trattamenti terapeutici in genere e capacità di concedere il consenso. Art. 5 cod. civ., art. 50 cod. pen. e diritto all'integrità fisica. Significato dell'art. 32, comma 1, cost. Capacità di concedere il consenso ad operazioni chirurgiche e differenti proposte di soluzione nella dottrina italiana: confutazione. Riconoscimento di tale diritto al minore che ha raggiunto il discernimento nella recente giurisprudenza tedesca. Nell'ordinamento italiano, esigenza di non indicare limiti fissi d'età ma di ricorrere alla maturità di giudizio accertata di volta in volta. Utilizzazione anche dell'art. 333 cod. civ.

378

## INDICI

Autori Sommario 401 411